

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2549

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1993, n. 116, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359

Presentato il 21 aprile 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 1 del presente decreto-legge modifica in parte il quadro delle procedure prescritte dal decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 37, con riguardo alla determinazione del patrimonio netto degli enti trasformati in società per azioni ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

In particolare, la rivalutazione del patrimonio netto è ora prevista come una facoltà lasciata ai consigli di amministrazione delle predette società, i quali potranno proporla al Ministro del tesoro nel rispetto dei principi civilistici e in particolare di quanto previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408.

La proposta di rivalutazione dovrà essere accompagnata da una relazione redatta dagli stessi soggetti indicati nel decreto-legge decaduto, i cui corrispettivi saranno determinati con decreto del Ministro del tesoro.

È stato inoltre previsto che il Ministro del tesoro determini con proprio decreto il termine della presentazione delle suddette proposte, che dovranno essere comunque presentate entro il 31 dicembre 1994. Tale termine tiene conto delle esigenze tecniche connesse al procedimento di rivalutazione e delle particolari caratteristiche di ciascuna delle società interessate.

Analogamente a quanto già disposto nel decreto reiterato, è prevista per le società interessate la facoltà di procedere

alla rivalutazione in via transitoria del patrimonio netto, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla già citata legge n. 408 del 1990.

È stata inoltre introdotta la possibilità di ricostituzione delle riserve esistenti nell'ultimo bilancio anteriore alla trasformazione, al fine di offrire agli investitori, in sede di collocamento delle azioni sul mercato, prospettive di rendimento simili a quelle di analoghe società quotate.

L'articolo 2 del decreto-legge recepisce, quasi integralmente, il testo del provvedimento già reiterato.

Esso prevede, infatti, al comma 1, che alle obbligazioni e titoli similari, che saranno emessi dalle società per azioni derivate dalle trasformazioni degli enti, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della medesima specie emessi dalle società per azioni quotate in borsa.

Il comma 2 intende mantenere alle società suddette l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa per contanti su titoli e valori, già concessa agli enti pubblici economici dall'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692.

In quanto enti pubblici non soggetti alle norme civilistiche, le società per azioni in questione hanno proceduto, prima della trasformazione, all'emissione di obbligazioni in misura superiore al capitale sociale. Il comma 3 correla dunque, sotto il profilo quantitativo, il limite di cui all'articolo 2410 del codice civile, ora riferibile alle società suddette, non solo al capitale sociale (secondo la normale previsione) ma all'importo costituito dal capitale stesso più la speciale riserva costituita in sede di determinazione del capitale definitivo ai sensi del-

l'articolo 1 del presente decreto-legge. Considerato che tale riserva potrebbe essere portata a capitale, la norma si inserisce nel solco del citato articolo 2410 del codice civile.

In linea, poi, con l'integrale attribuzione al Ministero del tesoro delle azioni delle società per azioni derivate dalle trasformazioni di enti pubblici, il comma 4, recependo anche in tal caso le indicazioni della sede parlamentare citata, si richiama al disposto dell'articolo 2362 del codice civile circa la responsabilità dello Stato, quale unico azionista, in ordine alle obbligazioni sorte prima delle trasformazioni.

Il comma 5 intende far salvi, nei confronti dei dipendenti di tali società, i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

Infine, per la identificazione del limite alla emissione di obbligazioni, come ridefinito dal comma 3, il comma 6 stabilisce che non si tiene conto delle obbligazioni garantite dallo Stato o con rimborso a suo carico, emesse dagli enti pubblici esistenti prima della trasformazione operata dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

* * *

Nel disegno di legge di conversione dell'accluso decreto-legge è stata inserita (comma 2) la clausola di sanatoria degli effetti prodotti da disposizioni sulla trasformazione in società per azioni dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserite in decreti-legge non convertiti dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 aprile 1993, n. 116, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, nonché dei decreti-legge 14 agosto 1992, n. 365, 20 ottobre 1992, n. 413, 19 dicembre 1992, n. 486 e 18 febbraio 1993, n. 37.

Decreto-legge 21 aprile 1993, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993.

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle società per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici ed il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette società;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: « Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette società per azioni possono, entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o più società specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei

criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dismissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazine vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'articolo 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'articolo 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale. ».

ARTICOLO 2.

1. Alle obbligazioni e titoli simili emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218. ».

6. Ai fini della identificazione del limite alla emissione di obbligazioni, come rideterminato dal comma 3, non si tiene conto delle obbligazioni garantite dallo Stato o con rimborso a carico dello Stato medesimo, emesse dagli enti pubblici esistenti prima della trasformazione operata dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella *Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei Ministri.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.